Confartigianato
TORINO CITTÀ METROPOLITANA

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE
LUGLIO 2016

NOVITA' SU SISTRI INTRODOTTE DAL D.M. 78/2016

Il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 78 del 30 Marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Maggio 2016 n.120, ha apportato alcune piccole novità in materia di SISTRI.

Tra gli aspetti più salienti, si segnalano i seguenti:

- **delegato**: viene ridefinito come "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziende, è eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema" (è, in sostanza, stato introdotto il termine "eventualmente");
- **dispositivo**: viene ridefinito quale "dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black-box, nonché il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 18".

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI PERICOLOSI E ADESIONE A SISTRI

Ai sensi dell'art. 4 del decreto, 2, rientrano tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, in particolare, nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi:

a) i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi **prodotti da terzi a titolo professionale**;
b) le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi **da loro stessi prodotti** iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in **categoria 5** (o, se iscritti in **categoria 2-bis***, solo quando obbligati ad aderire come produttori*)

POSSIBILITÀ DI DELEGA

Produttori e trasportatori di propri rifiuti che aderiscono al SISTRI, pur *mantenendo la responsabilità* delle informazioni inserite, **possono delegare le associazioni imprenditoriali** rappresentative sul piano nazionale o società di diretta emanazione alla **compilazione delle registrazioni SISTRI**.

La compilazione dell'area registro cronologico può avvenire in questo caso **ogni 45 giorni** e comunque prima che i rifiuti vengano movimentati.

RISCHIO ELETTRICO: CONTROLLO E MANUTENZIONE REGISTRO EX ART. 86

VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Confartigianato Torino Città Metropolitana ricorda che il datore di lavoro è tenuto (da art. 80 D.Lgs. 81/08, in materia di rischio elettrico) a prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti ed indiretti;

b) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni ed innesco di esplosioni;

c) fulminazione diretta ed indiretta (art. 84 D.Lgs. 81/08 - "il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.");

d) sovratensioni;

e) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A tale fine, il datore di lavoro esegue una **valutazione dei rischi**, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro (comprese eventuali interferenze);

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro adotta le **misure tecniche ed organizzative** necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione. Dette procedure devono essere predisposte ed attuate tenendo conto delle **disposizioni legislative vigenti**, delle indicazioni contenute **nei manuali d'uso e manutenzione** delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti **norme tecniche**.

CONTROLLO E MANUTENZIONE – REGISTRO

Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza (art. 86).

VERIFICHE PERIODICHE EX. DPR 462/2001

Il DP 462/2001 pone in capo al datore di lavoro in particolare:

- denuncia (dichiarazione di messa in servizio);
- verifica periodica da parte di ASL o organismo notificato con le cadenze di legge.

GLI IMPIANTI SOGGETTI A DENUNCIA (DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO) E VERIFICHE

L'obbligo riguarda, in particolare:

- l'obbligo di denuncia (dichiarazione di messa in servizio) degli impianti elettrici di messa a terra;
- l'obbligo di denuncia (dichiarazione di messa in servizio) degli impianti elettrici di protezione dalle scariche atmosferiche;
- l'obbligo di denuncia (dichiarazione di messa in servizio) degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione;
- l'obbligo di comunicazione delle relative modifiche (volture, modifiche di impianto, ecc.).

APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

Il **decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85** aggiorna le disposizioni vigenti in materia di **apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva**.

Esso disciplina i requisiti essenziali di sicurezza cui devono conformarsi gli apparecchi e sistemi di protezione, gli adempimenti a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità e destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il decreto provvede a **recepire la direttiva 2014/34/UE** "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Il legislatore, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, per quanto possibile, una certa corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate, ha ritenuto di predisporre un decreto interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, vigente in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che, in conseguenza, è stato integralmente abrogato.

RICORDA: OBBLIGHI PREVISTI DA D.LGS. 81/08

TIPOLOGIE DI AZIENDE CHE RIENTRANO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I.

- Ditta Individuale con dipendenti/coadiuvanti;
- Ditta costituita da Soci (Snc – Srl – Sas);
- Casi particolari: Lavoratori Autonomi classificati con Rischio Alto (edili – impiantisti).

OBBLIGHI

- Redazione del Documento di Valutazione Rischi;
- Redazione del Documento di Valutazione Rumore (se soggetti);
- Redazione del Documento di Valutazione Vibrazioni (se soggetti);
- Redazione del Documento di Valutazione Rischio Chimico (se soggetti);
- Valutazione Stress Lavoro Correlato;
- Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP);
- Elezione e Formazione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS);
- Formazione di tutti i dipendenti come previsto dall'Accordo Stato /Regioni;
- Nomina e Formazione Addetto Primo Soccorso;
- Nomina e Formazione Addetto Antincendio;
- Corso Carrelli elevatori/Muletto/Attrezzature;
- Sorveglianza Sanitaria (se prevista);
- Medico Competente per visita pre-assuntiva.

NOVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA

La Regione Piemonte ha adottato un Regolamento che disciplina la messa in opera obbligatoria di **strumenti di protezione** per l'esecuzione di interventi sulla copertura di edifici.

In particolare (art. 2) il regolamento definisce:

- i **requisiti tecnici operativi** per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto;
- le **attestazioni** in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione, a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.

Inoltre, prevede **misure preventive e protettive** da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il regolamento si applica alla progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati che pubblici, che riguardino coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante, almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento di:

a) **nuova costruzione**;
b) **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia**, mediante interventi strutturali;
c) **manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti** che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
d) gli interventi di **manutenzione straordinaria non strutturale** (es.: sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma od apertura di lucernari o abbaini);
e) **installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**;
f) **varianti in corso d'opera** relative agli interventi interessanti parti strutturali della copertura stessa, predisposte successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Con riferimento anche all'**Elaborato Tecnico Della Copertura** (ETC), si indica che:

- per gli **interventi PUBBLICI:** la conformità alle specifiche misure di sicurezza è attestata dall'approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC;
- per gli **interventi PRIVATI**: la conformità alle specifiche misure di sicurezza è attestata dal progettista all'atto di inoltro dell'istanza allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC.

Inoltre, la corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi sono attestati dal **direttore dei lavori** con la comunicazione di ultimazione dei lavori (nella quale si dichiara l'avvenuta realizzazione a regola d'arte e l'integrazione dell'ETC, allegandone i relativi elaborati).

La predisposizione dell'ETC è avviata in *fase di progettazione*, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, e contiene:

a) ***relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza*** corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza ed i sistemi di protezione contro la caduta;
b) ***elaborati progettuali di dettaglio della copertura***, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata, riportante diverse soluzioni progettuali e relativa relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato (contenente dimensionamento e verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto);
c) ***documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva*** prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;
d) ***dichiarazione di conformità dell'installatore***, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio;
e) ***raccolta dei manuali d'uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati***, con eventuale documentazione fotografica;
f) ***registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio***.

Nei casi di cui siano progettate e realizzate **specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall'alto** (al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura - compresa l'attività di ispezione), realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutela, esse sono finalizzate a mettere in sicurezza:

a) il percorso per l'accesso alla copertura (devono essere almeno di tipo permanente);
b) l'accesso alla copertura;
c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura (devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo *permanente*).

Per informazioni:

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 - Torino

Tel. **011 50.62.156/134**

(ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

Fax. **011 50.62.100**

e-mail infoambiente@confartigianatotorino.it

A partire dal 05 Agosto e fino al 23 Dicembre 2016

Gli uffici nella **sola giornata di venerdì**

osserveranno il seguente orario:

dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30.

Si ricorda che gli Uffici di Confartigianato Torino

rimarranno chiusi per ferie dal 16 al 26 Agosto.

Riapriranno il giorno 29 Agosto.

Buone vacanze !